



**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO**

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 10 DEL 25-01-2024

Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI (PTFP) 2024/2026 DEL P.I.A.O., PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DI LEGGE N. 113/2021

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore 18:30
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti/Assenti
VILLANOVA MIRCO	SINDACO	P
BALLIANA PAOLA	VICE SINDACO	P
FREZZA VANNI	ASSESSORE	A
ANTONIAZZI ELEONORA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **DE VALERIO ELENA** .

Il Signor **VILLANOVA MIRCO** in qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, numero 113:

1. *Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- a) *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) *la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) *gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- g) *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. *Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

4. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.*

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

PRESO ATTO CHE:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 151, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 81 "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, numero 113;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Sernaglia della Battaglia, alla data del 31.12.2023, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02.03.2023 e n. 84 del 31.05.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività Organizzative (P.I.A.O.) 2023/2025 e la relativa sottosezione "3.3 Piano Triennale dei fabbisogni del personale", così come previsto dal D.L. n. 80/2021, art. 6, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 31.05.2023, è stato adottato il nuovo sistema di classificazione del personale, identificando i nuovi profili professionali in base a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto nel 16.11.2022;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 20.07.2023 e n. 170 del 07.11.2023, è stata modificata la sottosezione 3.3 del Piano triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025, del sopra citato P.I.A.O.

RILEVATO CHE:

- il citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, numero 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:
 - all’articolo 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’articolo 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
 - all’articolo 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
 - all’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
 - all’articolo 2, comma 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113.”;
 - all’articolo 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”;
 - all’articolo 7, comma 1, che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;
 - all’articolo 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
 - all’articolo 9, che “Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, numero 113, gli enti

locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;

- all'articolo 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta comunale;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare gli articoli 48, di disciplina delle competenze della Giunta comunale, e 107, ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150;
- la legge 6 novembre 2012 numero 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97, attuativo dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 numero 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, numero 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

PRECISATO CHE la dotazione organica (dipendenti in essere) complessiva al 31.12.2023, è composta da n. 21 persone in servizio a tempo indeterminato, di cui 19 a tempo pieno e n. 2 a tempo part-time, più 1 persona in servizio a tempo determinato e pieno, come meglio di seguito meglio specificata:

TRASPOSIZIONE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2022 – dal 01.04.2023	DIPENDENTI IN SERVIZIO A TEMPO PIENO	DIPENDENTI IN SERVIZIO A PART-TIME
Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (Ex cat. D)		
Funzionario Servizi amministrativo-Contabili	3 di cui 1 a tempo determinato	
Funzionario di Vigilanza	1	
Funzionario Servizi Tecnici	3	
Assistente Sociale		
Totale	7	
Area degli Istruttori (ex cat. C)		

Istruttore Amministrativo-Contabili	Servizi	2	2
Istruttore Servizi Tecnici		4	
Agente di Polizia Locale		2	
Istruttore Servizi Culturali		1	
Totale		9	2
Area degli Operatori Esperti (ex cat.B)			
Operatore Esperto Amministrativo-Contabile	Servizi	2	
Operatore Esperto Tecnico-Manutentivi	Servizi	2	
Totale		4	
TOTALE DIPENDENTI		20	2

Preso atto che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, la Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026”, del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026, come da allegato A) al presente atto;

Precisato che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 07.11.2023, l’amministrazione ha approvato la modifica n. 2 alla Sottosezione 3.3 del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025 prendendo atto:
 - a) delle modifiche al trend del personale riguardanti l’anno 2024, di seguito riportate:
 - cessazione dal 22.01.2024 di n. 1 Funzionario di Vigilanza, Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazioni (ex cat. D), mat. 37, per dimissioni volontarie;
 - cessazione dal 01.02.2024 (ultimo giorno di servizio 31.01.2024) della convenzione con il Comune di San Pietro di Feletto per l’utilizzo congiunto di n. 1 Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C), mat. 9086, per 18 ore settimanali;
 - cessazione, dal 01.03.2024, di n. 1 Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili, (ex cat. C), mat 36, per raggiungimento requisito diritto alla pensione anticipata;
 - cessazione, dal 16.12.2023, di n. 1 Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D), mat. 3473, per dimissioni volontarie a seguito di vincita di concorso;
 - b) delle procedure di reclutamento per la sostituzione del personale a seguito delle cessazioni sopra esplicitate, tramite:
 - assunzione n.1 profilo professionale di Assistente Sociale, area dei Funzionari con Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell’area n. 1 Amministrativa;
 - assunzione n. 1 profilo professionale Funzionario di Vigilanza, area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell’area n. 2 Servizi alla Popolazione;
 - assunzione n. 2 profili professionali di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato da inserire nell’area n. 2 Servizi alla Popolazione;
 - assunzione n. 1 profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato da inserire

nell'area n. 3 Contabile temporaneamente ricoperto anche con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno (ex cat. D);

Precisato che l'Ente nel corso dell'anno 2023 ha espletato un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo – Contabile (ex cat. C) con pubblicazione del Bando sul portale PAgov in data 10.08.2023, coincidente con il periodo del blocco del 20% per il calcolo degli idonei in graduatoria;

Preso atto che con determina del responsabile dell'Area Contabile n. 520 del 10.11.2023 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale del suddetto concorso pubblico e che ai sensi del D. L. 75/2023, convertito in L. 112/2023, sono emersi il vincitore e n. 1 idoneo (calcolato in base al blocco del 20%);

Rilevato che l'Ente ha proceduto ad assumere il vincitore in graduatoria con profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo indeterminato e pieno nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione, con presa in servizio il 04.12.2023;

Considerato che l'unico idoneo in graduatoria non ha accettato la proposta di assunzione con profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo indeterminato e pieno da inserire nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione;

Preso atto quindi che risulta necessario prevedere per l'anno 2024:

- assunzione di n. 1 profilo professionale di Assistente Sociale, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 1 Amministrativa. La procedura di mobilità volontaria di cui ex art. 30 del D.L n. 165/2001 risulta essere già espletata con esito positivo. L'Ente è in attesa del rilascio del nulla-osta da parte del Comune di Cordignano;
- assunzione n. 1 profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione, attivando le procedure di reclutamento, tramite indizione di concorso pubblico esterno oppure tramite l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria di cui ex art. 30 del D.L n. 165/2001 oppure ancora in comando, adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. Si precisa che le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 risultano già espletate, così come pure l'indizione dell'avviso esplorativo, entrambi con esito negativo.
- conservazione del posto senza retribuzione per n. 1 profilo professionale di Assistente Sociale, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno, mat. 3473, area n. 1 Amministrativa, per i sei mesi successivi alla data di cessazione del servizio per dimissioni volontarie (16.12.2023);
- assunzione di n. 1 profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione, tramite concorso pubblico esterno già espletato con mancata accettazione da parte dell'unica idonea in graduatoria del posto messo a concorso. Le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 risultano espletate con esito negativo. L'Ente si è attivato richiedendo l'utilizzo di graduatorie presso altri Comuni quali Farra di Soligo, Monfumo, Pieve di Soligo ed Asolo;
- assunzione di n. 1 profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 3 Contabile, tramite indizione di concorso pubblico esterno. Le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 risultano espletate con esito negativo. L'Ente si è attivato richiedendo l'utilizzo di graduatorie presso altri Comuni quali Farra di Soligo, Monfumo, Pieve di Soligo ed Asolo;

Considerato che il Piano triennale del Fabbisogno si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che può essere modificato prontamente in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Richiamato, l'art. 3, comma 8, della Legge 19.06.2019, n. 56, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 06.08.2021, n. 113, il quale prevede *“Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30.12.2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Visto l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2-sexies, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultano dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia;
- l'art. 1, comma 413 della Legge 24.12.2012, n. 228, la quale ha disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs 3165/2001, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 12/Sezaut/2017/qmig, la quale condivide la tesi dell'esclusione della spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2001, che impone precisi limiti di spesa per l'utilizzazione temporanea di personale;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale, con le modifiche apportate con il presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e quindi, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale 2024/2026;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di Area dalle quali si evince che non vi sono eccedenze di personale;

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2023;
- la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 2/8, del D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 come segue:
 - a) valore spesa per lavoro flessibile, come determinato con deliberazione G.C. n.164 del 04.12.2017, per l'anno 2024: Euro 64.392,48 (oneri riflessi e irap compresi);
 - b) spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024, stimato in: Euro 32.295,00 (oneri riflessi e irap compresi) (determinazione n. 545/2023);
- che il budget assunzionale per l'anno 2024 a disposizione ammonta ad Euro 192.074,87 e che secondo le previsioni ne verranno utilizzati Euro 145.420,08;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 31.05.2023 il piano di azioni positive;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- questo ente ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi con delibera di Giunta comunale n. 53 in data 18/04/2023, e successive modifiche e integrazioni;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che con proprio verbale, come da allegato C) allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare la Sottosezione 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2024/2026 del Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2024/2026, come da allegato A) al presente atto;
3. Di prendere atto che gli allegati A), B), e C) fanno parte integrante del presente atto;
4. Di prevedere per l'anno 2024 il seguente piano assunzionale:
 - a. assunzione di n. 1 profilo professionale di Assistente Sociale, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 1 Amministrativa. La procedura di mobilità volontaria di cui ex art. 30 del D.L n. 165/2001 risulta essere già espletata con esito positivo. L'Ente è in attesa del rilascio del nulla-osta da parte del Comune di Cordignano;
 - b. assunzione n. 1 profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione, attivando le procedure di reclutamento, tramite indizione di concorso pubblico esterno oppure tramite l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria di cui ex art. 30 del D.L n. 165/2001 oppure ancora in comando, adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. Si precisa che le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 risultano già espletate, così come pure l'indizione dell'avviso esplorativo, entrambi con esito negativo.
 - c. conservazione del posto senza retribuzione per n. 1 profilo professionale di Assistente Sociale, area dei Funzionari dall'Elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo pieno, mat. 3473, area n. 1 Amministrativa, per i sei mesi successivi alla data di cessazione del servizio per dimissioni volontarie (16.12.2023);
 - d. assunzione n. 1 profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 2 Servizi alla Popolazione, tramite concorso pubblico esterno già espletato con mancata accettazione da parte dell'unica idonea in graduatoria del posto messo a concorso. Le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 risultano espletate con esito negativo. L'Ente si è attivato richiedendo l'utilizzo di graduatorie presso altri Comuni quali Farra di Soligo, Monfumo, Pieve di Soligo ed Asolo;
 - e. assunzione n. 1 profilo professionale di Istruttore Servizi Amministrativo-Contabili (ex cat. C) a tempo pieno e indeterminato, da inserire nell'area n. 3 Contabile, tramite indizione di concorso pubblico esterno. Le procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 risultano espletate con esito negativo. L'Ente si è attivato richiedendo l'utilizzo di graduatorie presso altri Comuni quali Farra di Soligo, Monfumo, Pieve di Soligo ed Asolo;
5. di prevedere inoltre per gli anni 2024/2026;
 - il ricorso ad altre eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. 28/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

- la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti con modalità che saranno individuate con successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali e comunque nel rispetto dei limiti previsti alla normativa vigente;
- 6. Di prendere atto che il Comune di Sernaglia della Battaglia rientra nella fascia dei comuni virtuosi di cui al DM 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, e si determinano i nuovi spazi assunzionali per l'anno 2024, entro il limite finanziario di € 192.074,87, come da allegato B) al presente atto;
- 7. Di prendere atto che il budget assunzionale per l'anno 2024 a disposizione ammonta, come sopra specificato, ad Euro 192.074,87 e che secondo le previsioni ne verranno utilizzati Euro 145.420,08;
- 8. Di prendere atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 2/8, del D. L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 come segue:
 - a) valore spesa per lavoro flessibile, come determinato con deliberazione G.C. n.164 del 04.12.2017, per l'anno 2024: Euro 64.392,48 (oneri riflessi e irap compresi);
 - b) spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024, stimato in: Euro 32.295,00 (oneri riflessi e irap compresi) (determinazione n. 545/2023);
- 9. Di prendere atto che, come previsto dalla L. 56 del 19.06.2019 valida per il triennio 2019-2021, l'assunzione mediante concorso viene effettuata senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e che tale termine è stato modificato dalla L. 113 del 06.08.2021 che proroga dal 31.12.2024 tale facoltà;
- 10. Di dare atto che le modifiche del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, verranno definite puntualmente con l'aggiornamento dei documenti di Programmazione;
- 11. Di prendere atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultate rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- 12. Di dare atto che le modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto sono compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale 2024/2026;
- 13. Di dare atto che il Revisore di Conti ha espresso il proprio parere positivo con verbale di cui all'allegato C) al presente atto;
- 14. Di prendere atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., non emergono situazioni di personale in esubero;
- 15. Di dare mandato al Responsabile Area Contabile di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegata Sottosezione 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2024/2026 del Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2024/2026, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
- 16. Di dare mandato al Responsabile Area Contabile di provvedere ad inviare la presente deliberazione di approvazione della Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 del PIAO triennio 2024/2026, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dello stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 17. Di dare mandato al Responsabile Area Contabile di provvedere ad inviare la presente deliberazione di approvazione della Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026 del PIAO triennio 2024/2026, a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, per cui "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

18. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
19. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to VILLANOVA MIRCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DE VALERIO ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.